



CAMERA ARBITRALE FORENSE

# **REGOLAMENTO PROCEDURA ARBITRALE**

**Approvato con delibera del 18 dicembre 2023**



**ORDINE AVVOCATI  
REGGIO EMILIA**

Sommario

CAPO I .....	3
Art. 1. Finalità del Regolamento .....	3
Art. 2. Procedure .....	3
Art. 3. La convenzione arbitrale.....	3
Art. 4. Sezione Specializzata per l'Arbitrato internazionale .....	4
Art. 5. Sede dell'arbitrato .....	4
Art. 6. Lingua dell'arbitrato .....	4
Art. 7. Scadenza dei termini.....	5
Art. 8. Qualificazione dell'arbitrato e regole di procedura.....	5
Art. 9. Riservatezza .....	5
CAPO II .....	6
Art. 10. Domanda di arbitrato .....	6
Art. 11. Memoria di risposta.....	6
Art. 12. Domanda riconvenzionale e replica .....	7
Art. 13. Chiamata di terzo.....	7
Art. 14. Intervento del terzo .....	7
Art. 15. Numero degli Arbitri .....	8
Art. 16. Nomina dell'Organo Arbitrale .....	8
Art.17. Indipendenza imparzialità dell'organo arbitrale – accettazione – determinazione del compenso .....	8
Art.18. Ricusazione dell'Organo Arbitrale .....	9
Art. 19. Sostituzione dell'Organo Arbitrale .....	10
CAPO III .....	11
Art. 20. Trattazione del procedimento – Calendario delle udienze .....	11
Art. 22. Consulenza Tecnica.....	11
Art. 23. Tentativo di conciliazione .....	12
Art. 24. Comunicazione delle ordinanze degli Arbitri.....	12
Art. 25. Transazione e rinuncia agli atti.....	12
Art. 26 – Chiusura dell'istruttoria .....	12
Art. 27. Termine per la pronuncia del Lodo.....	13
Art. 28. Lodo Arbitrale .....	13
Art. 29. Lodo parziale e lodo non definitivo .....	13
Art. 30. Correzione del lodo.....	14
Art. 31. Spese di procedura ed onorari .....	14
Art. 32. Valore della controversia.....	15
Art. 33. Norma finale .....	15
ARBITRATO RAPIDO .....	16
Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	16
Art. 2 - PRINCIPI .....	16
Art. 3 – PROCEDURA - UDIENZE.....	16
Art. 4 – LODO .....	17

## REGOLAMENTO CAMERA ARBITRALE FORENSE DI REGGIO EMILIA

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1. Finalità del Regolamento**

1.1. Il presente Regolamento stabilisce i termini e le condizioni per lo svolgimento dei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale Forense dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia (di seguito: "Camera Arbitrale Forense") avente sede in Reggio Emilia, via Paterlini, n.1 presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

#### **Art. 2. Procedure**

2.1 La procedura arbitrale è amministrata dal Direttivo della Camera Arbitrale Forense se tra le parti è stato stipulato per iscritto un compromesso che non abbia per oggetto diritti indisponibili e che preveda il rinvio e l'applicazione del presente Regolamento.

2.2 Nel presente Regolamento il termine "organo arbitrale" indica indifferentemente l'arbitro unico o il collegio arbitrale.

2.3 Ove la convenzione di arbitrato faccia riferimento, con qualsiasi espressione, all'arbitrato amministrato da questa Camera arbitrale senza precisare il tipo di procedura arbitrale, troverà applicazione la disciplina dell'arbitrato ordinario ovvero dell'arbitrato rapido secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

2.4 In esecuzione dell'art. 818 cpc l'organo arbitrale si pronuncia sulle misure cautelari, anche anticipatorie, eventualmente richieste dalle parti.

2.5 Tutte le comunicazioni e le notificazioni del procedimento arbitrale amministrato della Camera Arbitrale Forense si eseguono tramite posta elettronica certificata (PEC).

#### **Art. 3. La convenzione arbitrale**

3.1. La clausola compromissoria, che preveda il rinvio a questo Regolamento, deve risultare da atto scritto.

3.2 L'eccezione circa la validità, l'efficacia e l'esistenza della clausola compromissoria o della convenzione arbitrale o circa l'applicabilità del presente Regolamento deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto di parte. In difetto di tale eccezione, si intenderà accettato l'arbitrato e valida la costituzione nel procedimento arbitrale.

3.3 In caso di contestazione su validità, contenuto e ampiezza della convenzione arbitrale o sulla regolarità della costituzione dell'Organo Arbitrale, quest'ultimo decide sulla propria competenza.

3.4 Al di fuori di quanto previsto dai precedenti commi, la parte che intenda, comunque, instaurare un procedimento arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Forense, può farne richiesta a mezzo di domanda di arbitrato, nei termini e modi previsti all'art. 10, da inviare tramite PEC alla Segreteria Arbitrale, sottoscritta dalla parte e dal suo procuratore e contenente la proposta di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal presente Regolamento. Contemporaneamente, la parte richiedente, dovrà inviare la domanda stessa alla controparte, indifferentemente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC.

3.5 Qualora non aderisca a tale richiesta la Controparte dovrà darne comunicazione alla Segreteria Arbitrale, a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata a/r, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato. La Segreteria Arbitrale provvederà, nei successivi dieci (10) giorni dalla comunicazione di mancata adesione della

convenuta, a darne comunicazione alla parte richiedente l'arbitrato. La stessa comunicazione dovrà essere inviata ad eventuali altre parti che non rispondono alla domanda.

3.6 Qualora la controparte non aderisca alla proposta di arbitrato la Segreteria della Camera arbitrale comunica sia alla parte proponente che alla parte non aderente che l'arbitrato amministrato non può avere luogo.

3.7 In caso di adesione della controparte si applicheranno gli artt. 10 e seguenti della CAPO II relativo alla FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

## **Art. 4. Sezione Specializzata per l'Arbitrato internazionale**

4.1 Ai sensi del presente regolamento s'intende per arbitrato internazionale quel procedimento in cui almeno una delle parti risiede o ha la propria sede effettiva all'estero La Camera Arbitrale Forense è in grado di gestire l'arbitrato internazionale tramite la Sezione specializzata.

4.2 Nelle procedure internazionali i termini previsti dal presente Regolamento, si intendono raddoppiati.

4.3 Qualora non risulti dalla convenzione di arbitrato, nel primo atto le parti indicano la legge applicabile al merito. In mancanza di tale indicazione, l'organo arbitrale decide sulla base della legge che risulta applicabile al rapporto in base alle norme del diritto internazionale privato italiano.

4.4. In assenza di comune previsione delle parti, l'Organo Arbitrale determina la lingua in cui deve svolgersi l'arbitrato internazionale ed in cui verrà emesso il lodo, tenendo conto della lingua in cui è stato redatto il contratto.

4.5. La Camera Arbitrale Forense – Sezione Internazionale - può essere adita qualora le imprese italiane abbiano inserito l'accordo arbitrale internazionale nel loro contratto commerciale con imprese di Stati Esteri o viceversa, o quando, insorta la controversia, in merito all'interpretazione esecuzione dell'accordo internazionale, le parti in lite decidono di sottoscrivere un "accordo di presentazione in arbitrato" rivolgendosi alla Sezione specializzata della Camera Arbitrale Forense.

4.6. Salvo che le parti abbiano convenuto un arbitrato *ex aequo et bono*, la domanda di arbitrato e la memoria di risposta devono contenere l'indicazione delle norme applicabili al merito. In assenza di tale determinazione, l'Organo Arbitrale applica la legge del paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto. In tutti i casi-l'Organo Arbitrale deve tenere in conto le pattuizioni contrattuali e gli usi del commercio.

4.7. Nelle procedure internazionali è escluso il ricorso all'arbitrato irrituale.

## **Art. 5. Sede dell'arbitrato**

5.1. L'arbitrato ha sede in Reggio Emilia, presso la Camera Arbitrale Forense, salvo diverso accordo delle parti. Le udienze si svolgono di norma presso la sede della Segreteria della Camera Arbitrale Forense in Via Paterlini 1 — 42124 Reggio Emilia, presso i locali dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.

5.2. In deroga a quanto sopra indicato, l'Organo Arbitrale può prevedere che le udienze si svolgano in luogo diverso da quello indicato al punto 5.1, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.

5.3 Se la convenzione di arbitrato non dispone diversamente, l'Organo Arbitrale può tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare e apporre la propria sottoscrizione al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato e anche all'estero.

5.4 Il lodo una volta emesso, dovrà essere depositato presso la sede della Camera Arbitrale Forense.

## **Art. 6. Lingua dell'arbitrato.**

6.1. La lingua dell'arbitrato è l'italiano salvo una diversa lingua scelta dalle parti di comune accordo nella convenzione arbitrale o successivamente, sino alla nomina dell'Organo Arbitrale.

6.2. Se la lingua dell'arbitrato scelta dalle parti è diversa dall'italiano, gli atti devono essere comunque accompagnati da una traduzione asseverata in italiano.

6.3. I documenti che non sono redatti nella lingua dell'arbitrato devono essere prodotti accompagnati da una traduzione nella lingua della procedura arbitrale, con dichiarazione giurata.

## **Art. 7. Scadenza dei termini**

7.1. I termini fissati dal presente Regolamento o dagli Arbitri, per il compimento di atti, sono **(perentori)** e si intendono rispettati mediante l'invio degli atti presso la casella PEC della Segreteria Arbitrale entro le ore 23:59 del giorno in cui scade il termine ovvero, se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, entro le ore 23:59 del primo giorno successivo utile lavorativo.

7.2. I termini e le scadenze procedurali sono da computarsi in giorni lavorativi secondo il calendario delle festività italiane, oltre il **sabato da considerarsi festivo**.

7.3. Su istanza di parte è consentita la remissione in termini, purché giustificata da circostanze non imputabili alla parte che la richiede e purché venga rispettato il principio del contraddittorio.

7.4. I termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto compresi.

## **Art. 8. Qualificazione dell'arbitrato e regole di procedura**

8.1. **L'arbitrato sarà qualificato come rituale** se non diversamente specificato o a seconda della manifestazione di volontà espressa dalle parti nella convenzione arbitrale e all'atto della presentazione della domanda di arbitrato.

8.2. In ipotesi di disaccordo fra le parti sulla qualificazione della natura dell'arbitrato, l'Organo Arbitrale determinerà, nella prima udienza, il tipo di arbitrato in questione.

8.3. Tutti i procedimenti arbitrali, radicatisi in base al presente Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda, devono essere condotti secondo **criteri di celerità e concentrazione e comunque nel rispetto del principio del contraddittorio** e della Legge.

8.4. È ammesso che le parti fissino nella convenzione arbitrale regole di procedimento diverse dal presente Regolamento sempre che siano conformi alla Legge e rispettino il principio del contraddittorio.

8.5. L'Organo Arbitrale potrà determinare ulteriori regole necessarie al celere e regolare svolgimento del procedimento, sempre nel rispetto del contraddittorio e del principio di pari difesa attribuito alle parti.

8.6. Nel caso di arbitrato irrituale troverà applicazione integrativa al Regolamento l'art. 808 ter c.p.c.

8.7. Il lodo viene emesso secondo le norme di diritto, salvo che le parti concordemente chiedano che la pronuncia avvenga secondo equità o ciò risulti dalla convenzione arbitrale.

## **Art. 9. Riservatezza**

9.1. Gli arbitri, la Camera Arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a mantenere **riservata ogni notizia o informazione** relativa al procedimento arbitrale.

9.2. Il lodo può essere reso pubblico solo previo oscuramento dei nomi delle parti e di altri dati sensibili in forza del codice della privacy e del GDPR.

9.3. In mancanza, il lodo ed i provvedimenti possono essere pubblicati per fini scientifici, previa elisione dei nomi in essi riportati e di ogni altro elemento che consenta di svelare l'identità delle Parti.

## CAPO II

### LA FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE: DEGLI ATTI INTRODUTTIVI E DELL'ORGANO ARBITRALE

#### Art. 10. Domanda di arbitrato

10.1. La parte che intende iniziare una procedura di arbitrato deve notificare alla controparte, o a mezzo di notifica in proprio da parte del proprio difensore o a mezzo di Ufficiale Giudiziario, la domanda. Non appena disponibile la prova della notifica e comunque nel termine di sette giorni decorrenti dalla stessa, questa deve essere depositata, unitamente alla domanda di arbitrato, alla procura al difensore e ai mezzi di prova precostituiti, telematicamente a mezzo PEC, presso la Segreteria della Camera arbitrale.

10.2 La domanda di arbitrato deve contenere:

- a. la dichiarazione della volontà di promuovere l'arbitrato;
- b. la richiesta di nomina dell'Arbitro da parte del Consiglio Direttivo o il nominativo dell'arbitro, in caso di costituzione del Collegio Arbitrale, con la dichiarazione di accettazione e trasparenza sottoscritta dall'Arbitro (disclosure) e con l'indicazione dell'indirizzo e dei recapiti mail e telefonici;
- c. l'indicazione delle parti, con il relativo codice fiscale;
- d. l'esposizione dei fatti oggetto della controversia;
- e. i mezzi di prova;
- f. l'elenco dei documenti allegati che si offrono in comunicazione;
- g. l'elezione di domicilio;
- h. la procura al difensore;
- i. l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ove la parte o il suo difensore intendono ricevere le comunicazioni;
- j. l'invito all'altra parte a provvedere alla costituzione entro venti giorni dalla ricezione della domanda e qualora le parti avessero previsto la nomina di un collegio arbitrale, la nomina dell'arbitro e la sua accettazione.

10.3 **La Parte deve altresì versare le spese amministrative dovute alla Camera Arbitrale** per l'instaurazione e gestione della procedura arbitrale secondo quanto previsto dalla Tabella delle spese e del compenso dell'Organo Arbitrale così per come regolato al successivo art.30; il mancato versamento delle spese amministrative, secondo quanto previsto dalla "Tabella delle spese e dei compensi" richieste determinerà la sua sospensione fino al momento della regolarizzazione. **Trascorsi dieci giorni dall'invito della Segreteria di effettuare il versamento dovuto, l'inadempimento determinerà l'inammissibilità della domanda**, e pertanto, non sarà dato avvio alla procedura arbitrale.

#### Art. 11. Memoria di risposta

11.1. **Entro il termine di venti giorni dalla ricezione della domanda** (conteggiati come da art. 7 punto 2), l'altra parte dovrà inviare alla parte ricorrente una memoria di risposta, sottoscritta dalla parte e dal difensore munito di procura, e contenente:

- a. la dichiarazione di adesione all'arbitrato;
- b. la richiesta di nomina dell'Arbitro, da parte del Consiglio Direttivo o il nominativo dell'arbitro, in caso di costituzione del Collegio Arbitrale, con allegata la dichiarazione di accettazione e trasparenza sottoscritta dall'Arbitro nominato dalla parte e con l'indicazione dell'indirizzo e dei recapiti mail e telefonici;
- c. l'indicazione delle parti, con il relativo codice fiscale;
- d. le proprie difese;
- e. le eventuali domande riconvenzionali (da notificarsi con le modalità di cui al successivo art.12), le eccezioni di natura preliminare sia di rito che di merito, l'eventuale dichiarazione di chiamata di terzi;

- f. i mezzi di prova,
- g. l'elenco dei documenti allegati che si offrono in comunicazione;
- h. l'elezione di domicilio;
- i. la procura al difensore;
- j. l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ove la parte o il suo difensore intendono ricevere le comunicazioni.

11.2. **La memoria di risposta**, notificata a parte attrice, dovrà essere trasmessa, unitamente ai documenti e alla procura, **alla Segreteria della Camera Arbitrale entro sette giorni dal perfezionamento della consegna** a parte attrice della memoria di risposta.

## **Art. 12. Domanda riconvenzionale e replica**

12.1. Il soggetto convenuto in arbitrato può proporre, nella memoria di risposta di cui all'articolo precedente, eventuali domande riconvenzionali indicandone il valore economico.

12.2. In caso di domanda riconvenzionale è consentita all'attore una replica da notificare al convenuto **entro venti giorni** dal ricevimento della risposta contenente la domanda riconvenzionale.

12.3. La replica deve contenere le indicazioni di cui alle lettere d) e f) dell'articolo precedente.

12.4. Nei successivi sette giorni dal perfezionamento della consegna a parte convenuta della replica devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera Arbitrale

## **Art. 13. Chiamata di terzo**

13.1. Chi intende estendere la procedura ad un terzo che **è parte** della convenzione arbitrale deve notificargli la memoria di risposta – o la replica – e provvedere al suo deposito presso la Segreteria della Camera arbitrale nei termini e nei modi di cui agli articoli 11 e 12.

13.2. Chi intende estendere la procedura ad un terzo che **non è parte** della convenzione arbitrale deve provvedervi a norma dell'art. 10 o a mezzo di notifica in proprio da parte del proprio difensore, la memoria di risposta o la replica a tutte le parti costituite in arbitrato.

13.3. All'esito della notifica, **la parte interessata dovrà provvedere al deposito dell'atto**, presso la Segreteria della Camera arbitrale **entro sette giorni** seguenti a quello dell'avvenuta notifica.

13.4 La parte terza chiamata si deve costituire con atto di costituzione avente i requisiti di cui all'art. 11, che va comunicato a tutte le Parti già costituite tramite PEC; **l'invio tramite PEC va effettuato entro sette giorni dal ricevimento dell'atto di chiamata.**

## **Art. 14. Intervento del terzo**

14.1. Il soggetto che sia parte della convenzione arbitrale di cui all'art. 3 del presente Regolamento può intervenire nel procedimento arbitrale in ogni sua fase, ma non può concorrere alla nomina degli Arbitri se l'organo arbitrale è già stato nominato dalla Camera Arbitrale Forense; se l'organo arbitrale deve ancora essere nominato si applica l'art. 16.

14.2. Il soggetto che non sia parte della convenzione arbitrale di cui all'art. 3 del presente Regolamento può intervenire nel procedimento arbitrale facendone richiesta con atto inviato alla Segreteria della Camera Arbitrale, nel quale esprima l'accettazione della clausola compromissoria e faccia seguito l'accettazione delle altre Parti, comunicata per iscritto alla Segreteria entro il termine indicato dalla stessa; nel caso in cui l'Organo Arbitrale sia già stato nominato dal Direttivo della Camera Arbitrale Forense, il terzo non può concorrere alla nomina degli Arbitri; se l'organo arbitrale deve essere ancora nominato si applica l'art. 16.

14.3. È sempre ammesso l'intervento di un soggetto che sia litisconsorte necessario. Il soggetto che interviene può chiedere di essere rimesso in termini se l'intervento tardivo non dipende da sua colpa.

14.4. È sempre ammesso l'intervento di un soggetto che aderisca alla clausola compromissoria ed incondizionatamente a tutte le domande svolte da una delle Parti del procedimento, senza modificarle né integrarle neppure in via istruttoria; quale che sia la fase del procedimento nella quale avviene l'intervento, la parte che interviene non concorre alla nomina dell'organo arbitrale.

## **Art. 15. Numero degli Arbitri**

15.1. Le controversie radicatesi presso la Camera Arbitrale Forense vengono assegnate all'Organo arbitrale costituito da un Arbitro Unico, salva diversa volontà delle parti espressa nella convenzione, nella clausola arbitrale ovvero anche successivamente con dichiarazione congiunta delle parti e comunque prima della designazione dell'Organo arbitrale.

15.2. Nel caso di nomina del Collegio, gli Arbitri del procedimento devono essere sempre in numero dispari.

15.3. In caso di indicazione di un numero pari di Arbitri, un ulteriore Arbitro è nominato dalla Camera Arbitrale Forense.

## **Art. 16. Nomina dell'Organo Arbitrale**

16.1. Spirato il termine ultimo per il deposito della memoria di risposta e dei mezzi di prova precostituiti da parte del convenuto ovvero della replica da parte dell'attore nel caso di domanda riconvenzionale, ovvero ancora del termine per il deposito della risposta da parte del terzo chiamato, il Direttivo della Camera Arbitrale nomina l'Organo Arbitrale assicurandone la competenza, la terzietà, l'imparzialità e l'indipendenza e nel rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza, scegliendolo tra i nominativi dell'Elenco Arbitri della Camera Arbitrale Forense.

16.2. Nel caso in cui le Parti provvedano ciascuna alla nomina di un componente del Collegio Arbitrale, il Direttivo della Camera Arbitrale Forense procederà alla nomina del Presidente.

16.3. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale e ove l'accordo sull'indicazione dei componenti dell'Organo Arbitrale non venga raggiunto tra le Parti, **l'Organo Arbitrale verrà nominato dal Direttivo della Camera Arbitrale Forense entro sette giorni dal deposito in Segreteria della richiesta** della parte più diligente,

16.4. Gli Arbitri, da chiunque nominati, dovranno sempre accettare ed osservare le disposizioni del Regolamento.

16.5. L'arbitro nominato, che abbia accettato l'incarico, vi può rinunciare solo per comprovati e gravi motivi.

16.6. La rinuncia deve essere comunicata alla Segreteria con PEC. La Segreteria, con lo stesso mezzo, ne informa le parti e il Direttivo della Camera Arbitrale.

16.7. Pluralità di parti. In presenza di una domanda proposta da più Parti o contro più Parti, anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, il Direttivo della Camera Arbitrale Forense nomina direttamente l'Organo Arbitrale o nella persona di un Arbitro Unico o, qualora lo ritenesse opportuno in relazione al merito della questione, di un Collegio costituito da tre Arbitri, sempre scelti tra i nominativi iscritti nell'Elenco Arbitri, il terzo dei quali con funzione di Presidente.

16.8. In presenza di regole specifiche della clausola arbitrale o di situazioni di fatto che determinino l'opportunità di un Collegio di più di tre Arbitri, il Direttivo della Camera Arbitrale procede alle nomine che consentiranno di pervenire ad un numero maggiore, ma sempre nel rispetto del principio di costituire un Collegio con un numero dispari di Arbitri.

16.9 La Segreteria della Camera Arbitrale comunica a tutti gli Arbitri la loro nomina, sia che provenga dalle parti, sia che provenga dal Consiglio Direttivo.

## **Art.17. Indipendenza imparzialità dell'organo arbitrale – accettazione – determinazione del**

## compenso

17.1. L'Organo Arbitrale deve essere, al momento della nomina e per tutta la durata del procedimento, indipendente dalle Parti e dai loro difensori.

17.2. L'indipendenza, l'imparzialità, la neutralità e la terzietà dell'Organo Arbitrale forma oggetto della dichiarazione di "disclosure" prevista dall'art. 813 del Codice di procedura civile e dal Codice Deontologico della Camera Arbitrale Forense, regole che gli arbitri devono accettare espressamente al momento dell'incarico ed altresì rinnovare nel corso del procedimento per circostanze sopravvenute.

17.3. **L'Organo Arbitrale, entro tre giorni da quando riceve la comunicazione di designazione, deve far pervenire alla Segreteria della Camera Arbitrale Forense l'accettazione scritta dell'incarico** unitamente alla dichiarazione di indipendenza e imparzialità redatta conformemente al modello fornito dalla Camera Arbitrale Forense.

17.4. La Segreteria Arbitrale comunica l'accettazione dell'Arbitro e/o degli Arbitri e la loro dichiarazione di imparzialità, terzietà e trasparenza a tutte le parti.

17.5 **L'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 17.2 determina l'invalidità dell'accettazione dell'incarico.** L'omessa indicazione da parte degli Arbitri di circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del Codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricsuzione, determina la decadenza dall'incarico ad essi affidato.

17.6. La Segreteria Arbitrale comunica alle parti la data della prima udienza fissata dall'Organo Arbitrale e l'ammontare degli anticipi dovuti alla Camera Arbitrale e all'Organo Arbitrale, secondo la relativa Tabella delle spese amministrative e del compenso per Arbitri che le Parti sono tenute ad anticipare, inviando la contabile dell'avvenuta disposizione di bonifico alla Segreteria sette giorni prima della data di prima udienza. Il mancato integrale pagamento del compenso indicato dalla Camera Arbitrale costituisce giusta causa di sospensione del procedimento.

17.7 In caso di omesso e/o inesatto pagamento delle somme dovute alla Camera Arbitrale, **la Segreteria invita le Parti che non vi abbiano provveduto a regolarizzare i versamenti entro il termine di sette giorni dal ricevimento del sollecito**, decorso inutilmente il quale - sempre che il relativo versamento non sia stato effettuato neppure da altra parte - può sospendere il procedimento, dandone comunicazione alle parti medesime.

**Decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione** senza che il pagamento sia stato regolarizzato, il Direttivo della Camera Arbitrale dichiara l'estinzione del procedimento, trattenendo eventuali differenze versate dalle parti.

## Art.18. Ricsuzione dell'Organo Arbitrale

18.1. Le Parti possono ricsuare l'Organo Arbitrale, se egli versa in una delle ipotesi di cui all'art. 815 c.p.c. nonché per ogni altro serio e comprovato motivo idoneo a porre in dubbio la sua indipendenza o imparzialità.

18.2. **L'istanza di ricsuzione**, contenente l'esposizione specifica dei motivi su cui si fonda e i mezzi di prova, va proposta con ricorso alla Camera Arbitrale Forense ed inviata alla Segreteria, **entro sette giorni dalla ricezione della dichiarazione di accettazione** cui all'articolo precedente o, successivamente, entro sette giorni da quando sopravviene la conoscenza del fatto o della circostanza idonei a porre in dubbio l'indipendenza e/o l'imparzialità dell'Organo Arbitrale.

18.3. All'atto dell'invio dell'istanza, la parte istante deve allegare copia dell'intervenuto pagamento degli anticipi di spesa (amministrative e acconto sul compenso) a favore dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia così come previsto all'art. 17.6.

18.4. La Segreteria Arbitrale invia copia dell'istanza di ricsuzione con gli eventuali relativi documenti all'Arbitro e/o al Collegio e alle altre parti.

18.5. Il Direttivo della Camera Arbitrale Forense, sentite le Parti e l'Organo Arbitrale che ne è destinatario, i **quali hanno facoltà di inviare due giorni prima dell'audizione, osservazioni scritte**, decide sulla richiesta di ricusazione con provvedimento motivato e non impugnabile, depositato in Segreteria che provvederà ad inviarlo alle parti costituite, nelle quarantottore ore successive.

18.6. Nel caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione, il Direttivo della Camera Arbitrale Forense nomina, contestualmente e con le modalità di cui all'art.19, un nuovo Organo Arbitrale. Il suddetto provvedimento è motivato e non impugnabile e notificato alle parti costituite dalla Segreteria, sempre nelle quarantottore successive al deposito.

18.7. In caso di manifesta inammissibilità o manifesta ed assoluta infondatezza dell'istanza di ricusazione, si applica il disposto dell'art. 815, 4° comma, c.p.c.

18.8. La proposizione dell'istanza di ricusazione sospende i termini e la procedura in corso; se l'istanza viene accolta, l'attività compiuta dall'Organo Arbitrale ricusato o con il suo concorso è inefficace.

18.9 L'Organo Arbitrale, nella nuova composizione conseguente alla sostituzione dell'Arbitro o degli Arbitri ricusati, potrà disporre il rinnovo di uno o più atti compiuti dall'Arbitro o dagli Arbitri ricusati.

### **Art. 19. Sostituzione dell'Organo Arbitrale**

19.1. In qualsiasi momento del procedimento, il Direttivo della Camera Arbitrale Forense può, anche su richiesta di Parte, a proprio insindacabile giudizio e con provvedimento motivato, sostituire l'Organo Arbitrale anche parzialmente, quando questi ritarda od omette di compiere atti relativi alle sue funzioni ovvero quando attui comportamenti incompatibili con la funzione di Arbitro, tali da comprometterne la sua imparzialità, terzietà e indipendenza.

19.2. Nel sostituire l'Organo Arbitrale, il Direttivo della Camera Arbitrale Forense adotta i provvedimenti necessari all'amministrazione del procedimento arbitrale sino alla costituzione del nuovo Organo Arbitrale

19.3. Il Direttivo della Camera Arbitrale Forense determina l'eventuale compenso spettante all'Organo arbitrale sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

19.4. Qualora invece un Arbitro, nominato dalla parte in osservanza alla convenzione arbitrale, debba essere sostituito, poiché non ha accettato la nomina o, dopo averla accettata, vi ha rinunciato, il Direttivo della Camera Arbitrale Forense potrà nominarne uno in sostituzione se la Parte che l'ha nominato non si attivi nei successivi sette giorni dal deposito della rinuncia.

19.5 In caso di sostituzione dell'Arbitro o degli Arbitri valgono per essi le stesse regole e gli stessi incumbenti di cui all'art. 17.

## CAPO III

### LA FASE CENTRALE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE: DEGLI ATTI, DELLE UDIENZE, DELLE PROVE E DEI PROVVEDIMENTI

#### **Art. 20. Trattazione del procedimento – Calendario delle udienze**

20.1. L'Organo Arbitrale convoca le parti ad un'udienza, da tenersi entro venti giorni dalla sua nomina, presso la sede della Camera Arbitrale.

20.2 Le udienze si terranno in presenza delle parti e dei loro difensori nonché da collegamento da remoto su piattaforma scelta dall'Organo Arbitrale. La modalità di svolgimento delle udienze scelta da ciascuna parte dovrà essere indicata cinque giorni prima dell'udienza a mezzo PEC.

20.3 Di ogni udienza e di ogni atto istruttorio, l'Organo Arbitrale redige verbale che viene inviato alla casella postale PEC della Segreteria Arbitrale, alla fine di ogni udienza.

20.4 Le Parti possono comparire alle udienze personalmente, purché assistite da difensori muniti di procura.

20.5 L'Organo Arbitrale, sentite le Parti, indica il calendario delle udienze, emana i provvedimenti istruttori e fissa i termini per il deposito delle memorie e dei documenti. In caso di Collegio Arbitrale tali provvedimenti possono essere sottoscritti anche dal solo Presidente.

20.6 Le istanze che le parti intendono proporre fuori udienza devono essere trasmesse via PEC alla Segreteria della Camera arbitrale e l'Organo Arbitrale provvede entro cinque giorni dalla richiesta.

20.7. I provvedimenti del Direttivo della Camera Arbitrale e/o dell'Organo Arbitrale assunti fuori udienza sono comunicati alle parti a mezzo PEC.

#### **Art. 21. Istruzione probatoria**

21.1 L'Organo Arbitrale può interrogare liberamente le Parti ed istruire la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, e assumere su istanza di Parte, le prove secondo le modalità che ritiene più opportune.

21.2. I testimoni e/o gli esperti indicati dalle parti o nominati dall'Organo Arbitrale devono comparire all'udienza per la quale sono stati convocati. In caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, l'Organo Arbitrale potrà decidere di richiedere al Presidente del Tribunale della sede dell'arbitrato a che ne ordini la comparizione avanti a loro.

Anche a costoro è consentita la partecipazione all'udienza in modalità telematica purché sia assicurata la terzietà nell'esposizione.

21.3. È onere delle parti assicurare la presenza dei testimoni ed esperti nel giorno nel luogo fissato per l'udienza.

21.4. L'Organo Arbitrale se costituito in Collegio Arbitrale ha facoltà di affidare l'attività istruttoria al Presidente, ~~in caso di collegio~~ e di assumere prove anche fuori dalla sede dell'arbitrato.

21.5. L'Organo Arbitrale valuta liberamente le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

#### **Art. 22. Consulenza Tecnica**

22.1. L'Organo Arbitrale può nominare, su istanza di Parte o di propria iniziativa qualora lo ritenga necessario e con provvedimento motivato, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina al Direttivo della Camera Arbitrale Forense.

22.2. Il Consulente Tecnico d'Ufficio, scelto, preferibilmente, fra quelli iscritti negli Albi dei consulenti presso il Tribunale di Reggio Emilia, ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricsuzione prevista per gli arbitri.

22.3. Se sono nominati consulenti d'ufficio, le Parti possono nominare dei propri consulenti tecnici.

22.4. Il Consulente Tecnico d'Ufficio deve consentire alle parti ed ai consulenti tecnici di Parte, eventualmente nominati, di assistere alle operazioni peritali.

22.5. Il compenso del consulente è determinato sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU secondo il Tariffario in vigore presso il Tribunale di Reggio Emilia. Il relativo onere sarà, comunque, sostenuto dalle Parti in via solidale fra loro o secondo quanto verrà stabilito dall'Organo Arbitrale

22.6 Il rapporto contrattuale si instaura tra il consulente tecnico d'ufficio e le parti. La Camera Arbitrale Forense e l'Organo Arbitrale sono pertanto esonerati da ogni responsabilità in ordine al mancato pagamento del compenso e delle spese dovute e/o liquidate al consulente tecnico d'ufficio.

### **Art. 23. Tentativo di conciliazione**

23.1. Il tentativo di conciliazione può essere ripetuto, ad istanza di Parte o qualora l'Organo Arbitrale lo reperi opportuno, in ogni momento nel corso della procedura arbitrale.

23.2. Nel caso la conciliazione riesca, redatto relativo verbale, l'Organo Arbitrale è esonerato dalla pronuncia del lodo; tuttavia, su istanza concorde delle Parti, possono pronunciare lodo conforme.

### **Art. 24. Comunicazione delle ordinanze degli Arbitri**

24.1. Le ordinanze dell'Organo Arbitrale, pronunciate in udienza, si intendono comunicate alle Parti presenti. La comunicazione alle parti non costituite delle ordinanze degli Arbitri sono eseguite dalla Segreteria Arbitrale tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

24.2. Le ordinanze pronunciate fuori udienza sono comunicate dall'Organo Arbitrale alle parti costituite, tramite PEC, al procuratore costituito.

24.3. La citazione dei testi e le istanze istruttorie ammesse dall'Organo Arbitrale, le comunicazioni alle parti non costituite delle ordinanze di esibizione, ispezione o di interrogatorio formale, sono eseguite dall'Organo Arbitrale tramite PEC o in assenza raccomandata.

### **Art. 25. Transazione e rinuncia agli atti**

25.1. Le parti o i loro difensori, muniti di apposita procura, comunicano, tramite PEC, alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, così esonerando l'Organo Arbitrale dall'obbligo di pronunciare il lodo.

25.2. Nel caso di conciliazione avvenuta, il Direttivo della Camera Arbitrale liquida il compenso per l'attività svolta dall'Organo Arbitrale potendo applicare, altresì, una maggiorazione sino al 25%, sulla base del valore della controversia e secondo i parametri della tabella delle spese e dei compensi;

25.3. Le Parti devono corrispondere le spese ed i diritti disposti e liquidati dal Direttivo della Camera Arbitrale, a favore dell'Organo Arbitrale. L'onere di pagamento grava sulle Parti, in via solidale fra loro.

### **Art. 26 – Chiusura dell'istruttoria**

26.1 Quando la procedura arbitrale è matura per la decisione, l'Organo Arbitrale dichiara chiusa l'istruttoria e concede alle parti i termini per il deposito di memorie conclusive, senza ulteriori rinvii.

## CAPO IV

### LA FASE FINALE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE: DEL LODO ARBITRALE, DEL COMPENSO DEGLI ARBITRI E DELLE SPESE

#### **Art. 27. Termine per la pronuncia del Lodo**

27.1. L'Organo Arbitrale pronuncia il **lodo definitivo nel termine massimo di duecentoquaranta giorni dalla data della prima udienza**, ove non sia diversamente previsto nella convenzione arbitrale o manchi del tutto in quest'ultima l'indicazione di un termine.

27.2. Il termine per la pronuncia del lodo si intende rispettato con il deposito dello stesso, in originale e dotato delle relative marche, presso la Segreteria della Camera Arbitrale Forense.

27.3. Il termine per la pronuncia ed il deposito del lodo di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo può essere prorogato su richiesta scritta e concorde di tutte le Parti del procedimento arbitrale. In tale caso l'Organo Arbitrale comunicherà alle Parti e alla Segreteria, il nuovo termine fissato per la pronuncia ed il deposito del lodo. Il termine per la pronuncia del lodo **non può essere prorogato per più di due volte, per un termine massimo complessivo di ulteriori centoottanta giorni**.

27.4. L'Organo Arbitrale è esonerato dal deposito del lodo se tutte le parti ne fanno richiesta scritta, con dichiarazione rilasciata o a verbale o comunicata via PEC all'Organo Arbitrale presso la segreteria.

#### **Art. 28. Lodo Arbitrale**

28.1 L'Organo Arbitrale decide la controversia mediante un lodo rituale, salvo che la convenzione di arbitrato contenga l'espressa volontà di escludere la natura di arbitrato rituale del procedimento o quella di lodo della determinazione finale. In tal caso il procedimento è definito mediante determinazione contrattuale che sostituisce la volontà delle parti.

28.2 Il lodo è deliberato dall'Organo Arbitrale costituito o dall' Arbitro Unico o, nel caso di Collegio Arbitrale, a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli Arbitri che lo compongono.

28.3 Il lodo deve essere siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce dall'Arbitro Unico o, nel caso di Collegio Arbitrale, almeno dalla maggioranza degli arbitri che lo compongono. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto dell'Arbitro che non sottoscrive e le motivazioni della sua mancata sottoscrizione.

28.4 Il lodo deve essere redatto in tanti originali quante sono le Parti, più uno per la Segreteria, e deve essere depositato, in bollo, a cura dell'Organo Arbitrale presso la Segreteria, la quale ne rilascerà apposita attestazione di deposito.

28.5 La Segreteria comunica alle parti o ai rispettivi difensori, via PEC, l'avvenuto deposito del lodo entro cinque giorni.

28.6 Il Lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data di deposito presso la Segreteria.

28.7 È fatto divieto alla Segreteria di rilasciare copia autentica del lodo a soggetti diversi dalle Parti, salvo che la stessa non venga autorizzata tramite richiesta scritta e concorde delle stesse.

28.8 Il lodo, oltre ai requisiti previsti dall'art. 823 2° comma del Codice di procedura civile, indicare l'ammontare complessivo dei costi del procedimento (determinati dalla Camera Arbitrale in base al successivo art. 32) e disciplinarne - secondo le disposizioni di cui agli articoli da 91 a 96 del Codice di procedura civile - la relativa ripartizione tra le parti, unitamente alle spese di difesa-

#### **Art. 29. Lodo parziale e lodo non definitivo**

29.1. L'Organo Arbitrale può pronunciare un lodo parziale quando decide parzialmente il merito della controversia (art. 827 3 c cpc) e definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.

29.2. L'Organo Arbitrale può pronunciare un lodo non definitivo risolve una o più questioni pregiudiziali, processuali o di merito o in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento senza definire il giudizio arbitrale.

29.3. Nei casi di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, l'Organo Arbitrale dispone la prosecuzione del procedimento.

29.4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di pronuncia e deposito del lodo definitivo, fatte salve le facoltà di proroga di cui all'articolo 27.3 del presente Regolamento.

29.5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento.

29.6. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non contengono la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.

### **Art. 30. Correzione del lodo**

30.1. Il lodo è **soggetto a correzione** previa istanza inviata dalla/e Parte/i interessata/e alla Segreteria, tramite PEC, **entro il termine di quindici giorni** dalla comunicazione di avvenuto deposito dello stesso.

30.2. **L'Organo Arbitrale decide con provvedimento entro trenta giorni** dal ricevimento dell'istanza, sentite le Parti.

30.3. In caso di accoglimento dell'istanza, il provvedimento di correzione è parte integrante del lodo.

30.4. In ogni caso nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle Parti.

### **Art. 31. Spese di procedura ed onorari**

31.1. Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense stabilisce gli onorari dell'organo arbitrale costituito o in Arbitro Unico o in Collegio Arbitrale, nonché le spese amministrative della Camera Arbitrale sulla base del valore della controversia, così come ripartito nella Tabella delle spese amministrative e dei compensi adottata dal presente Regolamento.

31.2. Le spese amministrative comprendono l'attività che ciascun organo della Camera Arbitrale Forense svolge per la gestione e l'amministrazione dei procedimenti arbitrali; il ricevimento, la conservazione e la trasmissione degli atti secondo le modalità previste dal Regolamento; il controllo della regolarità formale degli atti; la gestione delle udienze nei propri locali.

31.3. Gli onorari dell'Organo Arbitrale comprendono tutte le attività svolte dall'Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale dalla sua nomina o costituzione e fino al deposito del lodo definitivo o all'estinzione del procedimento.

31.4. La Segreteria Arbitrale provvede a comunicare alle Parti che intendano promuovere la procedura arbitrale presso la Camera Arbitrale Forense, i compensi e gli onorari che dovranno essere versati secondo le modalità e le quantificazioni di cui al successivo punto 31.5.

31.5. Ai fini dell'instaurazione della procedura arbitrale, dovrà essere corrisposta dalle parti, presso la Segreteria, la totalità della somma dovuta per spese amministrative della Camera Arbitrale nonché una **somma, a titolo di acconto, pari al 50% del compenso dovuto all'Organo Arbitrale**, secondo il valore della controversia e le rispettive classi determinate dalla Tabella delle spese amministrative e del compenso, così come determinato ai sensi dell'articolo 31 del presente Regolamento

31.6. In alternativa al versamento dell'acconto pari al 50% del compenso è ammesso che le parti possano depositare idonea fideiussione bancaria e/o assicurativa a prima richiesta, che verrà riscossa dalla Segreteria qualora la parte condannata non provveda, tempestivamente al versamento spontaneo del compenso dovuto all'organo arbitrale, all'atto della liquidazione della Camera Arbitrale Forense.

31.7. In mancanza del versamento del fondo iniziale di cui al punto 31.5 o del deposito di polizza fideiussoria di cui al punto 31.6, nel termine di giorni cinque (5) dal ricevimento della relativa richiesta inviata via PEC, da parte della Segreteria, l'avvio della procedura sarà sospeso fino al pagamento.

31.8. **Nel termine di dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle note conclusive** ovvero alla data di chiusura dell'istruttoria del procedimento, **le Parti devono provvedere alla corresponsione della somma residua degli onorari** spettanti nonché al rimborso delle spese sostenute e documentate dall'Organo Arbitrale per lo svolgimento della procedura arbitrale, così come liquidate dal Direttivo della Camera Arbitrale Forense, tranne il caso in cui la parte abbia depositato presso la Segreteria idonea fideiussione bancaria e/o assicurativa. **Le parti sono tenute in solido al pagamento di tutte le spese di procedimento.** Qualora una parte non provveda nei termini assegnati al pagamento richiesto, questo dovrà essere effettuato dall'altra parte.

31.9. Qualora entro il termine indicato al punto 31.8 le parti non abbiano provveduto a corrispondere la somma richiesta, la Segreteria comunicherà all'Organo Arbitrale e alle stesse Parti, tramite PEC, la sospensione del termine per il deposito del lodo. Il termine per **la pronuncia del lodo riprende a decorrere dalla data di comunicazione della revoca. Decorsi trenta giorni dalla sospensione** di cui al comma precedente, senza che il pagamento venga effettuato l'Organo Arbitrale dichiara l'estinzione del procedimento, senza che con ciò venga meno l'efficacia della convenzione arbitrale

31.10 In caso di estinzione del procedimento conseguente a morosità delle parti, la Camera Arbitrale avrà titolo in ogni caso per trattenere le somme già ricevute e per esigere dalle parti medesime, la riscossione di quelle già richieste, ma rimaste non escusse; la Camera Arbitrale Forense avrà titolo per recuperare il credito, relativo alle spese amministrative e al compenso liquidato dal Consiglio Direttivo nei confronti di tutte le parti, solidalmente responsabili tra loro. L'esigibilità delle stesse da parte della Camera Arbitrale prescinde dalla pronuncia del lodo.

31.11. Per controversie di eccezionale complessità o valore, ovvero di particolare semplicità o eventualmente in caso di conclusione anticipata della procedura, il Direttivo della Camera Arbitrale, anche su istanza di parte e con decisione motivata, potrà derogare agli importi stabiliti e previsti dalla Tabella delle spese amministrative e del relativo compenso dovuto all'Organo Arbitrale così come previsto dal presente Regolamento

31.12. L'Organo Arbitrale, ottenuta la preventiva liquidazione del compenso e delle spese da parte del Direttivo della Camera Arbitrale Forense inserirà l'ammontare definitivo delle spese del procedimento arbitrale nonché delle spese di difesa nel lodo, importi che dovranno essere rifusi e corrisposti da una parte all'altra secondo le regole della soccombenza, salva la sussistenza di giustificati motivi di compensazione.

## **Art. 32. Valore della controversia**

32.1. Il valore della controversia, al fine della determinazione dei compensi e degli onorari di cui alla Tabella delle spese amministrative e del compenso dell'Organo Arbitrale, è dato dalla somma aritmetica delle domande presentate da tutte le Parti secondo i seguenti criteri:

- a) Le domande di accertamento, dichiarative, di condanna o costitutive — svolte anche in via di compensazione o di eccezione, si sommano tra loro.
- b) Le domande riconvenzionali si sommano alle domande principali.
- c) Le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali.
- d) Le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali.
- e) Il valore non determinato è stabilito con equo apprezzamento tenendo presenti i seguenti principi:  
per le controversie di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli dello scaglione da € 100.000,01 ad € 150.000,00 ed i massimi quelli dello scaglione da € 500.000,01 ad € 1.000.000,00.

32.2 In caso di controversie di particolare difficoltà ed importanza di valore indeterminabile, gli onorari possono essere aumentati sino a quelli previsti dallo scaglione da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000

## **Art. 33. Norma finale**

33.1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Reggio Emilia.

33.2. Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense è libero di modificare il Regolamento e di aggiornare la Tabella delle spese amministrative e del compenso per Arbitri, dandone immediata pubblicità e comunicazione alla Segreteria, con effetti a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione, data dalla quale le nuove tariffe dovranno essere applicate senza effetti sulle procedure già pendenti.

\*\*\*\*\*

## ARBITRATO RAPIDO

### Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. La procedura di arbitrato rapido si applica a controversie di valore inferiore ad € 25.000 (venticinquemila euro) o su istanza delle parti. Ai fini della presente disposizione si fa riferimento al valore della domanda introduttiva ovvero a quello di eventuali domande riconvenzionali, se superiore.
- 1.2. Le parti, di comune accordo, al più tardi alla prima udienza, possono chiedere l'applicazione della procedura di arbitrato rapido, ovvero escluderla, in relazione a qualsiasi controversia, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi che precedono.
- 1.3. Qualora nessuna delle parti precisi il valore della controversia, ovvero questo sia indeterminato/indeterminabile, e non vi sia accordo in merito, il Direttivo della Camera Arbitrale, tenuto conto delle circostanze, determina il tipo di procedura (arbitrato ordinario o rapido) cui assoggettare la controversia, e dà le disposizioni del caso.

### Art. 2 - PRINCIPI

- 2.1. La procedura di arbitrato rapido è una procedura semplificata **con decisione da pronunciarsi e depositarsi entro novanta giorni dalla prima udienza**. È ammessa **proroga di giorni quindici solo se espressamente richiesta da entrambe le parti alla prima udienza**.
- 2.2. L'Organo Arbitrale decide secondo diritto, salvo diversa espressa concorde determinazione delle parti.
- 2.3. **Le parti devono indicare tutti i mezzi di prova**, preconstituita e costituenda, di cui intendono avvalersi nella domanda, nella memoria di risposta e nella replica all'eventuale domanda riconvenzionale a pena di decadenza.
- 2.4. **È privilegiata la discussione orale**, secondo quanto precisato negli articoli seguenti.
- 2.5. Per tutto quanto non espressamente regolato, si applicano all'arbitrato rapido le norme previste per il procedimento ordinario, in quanto compatibili.

### Art. 3 – PROCEDURA - UDIENZE

- 3.1. Salvo che nella convocazione l'Organo Arbitrale non disponga diversamente, alla prima udienza devono presenziare le parti, i loro difensori e gli eventuali testimoni e/o esperti indicati negli atti introduttivi.
- 3.2. Alla prima udienza l'Organo Arbitrale sente le parti ed esperisce il tentativo di conciliazione.
- 3.3. Ove la conciliazione non riesca, nella medesima udienza l'Organo Arbitrale sente gli eventuali testimoni e/o esperti.
- 3.4. Solo ove lo giudichi indispensabile per la risoluzione della controversia **l'Organo Arbitrale può fissare una nuova udienza, che deve tenersi entro venti giorni dalla prima**, ovvero ordinare una consulenza tecnica d'ufficio, da effettuarsi nei tempi più brevi possibili, in tal caso, se richiesto, fissa altra udienza per la discussione dei risultati della perizia.
- 3.5. Nella gestione dell'udienza l'Organo Arbitrale può compiere tutti gli atti da lui ritenuti necessari o utili per l'accertamento dei fatti della causa. In particolare, può sottoporre le parti ed i testimoni ad interrogatorio libero e chiedere l'esibizione di documenti o la messa a disposizione di mezzi di prova ovvero di altri elementi di cui venga a conoscenza nel corso della procedura, con l'unico limite del rispetto del principio del contraddittorio.

3.6. Al termine della trattazione le parti procedono alla discussione orale della causa, rassegnando le proprie conclusioni.

3.7. È espressamente esclusa, salvo che l'Organo Arbitrale ne dia autorizzazione per motivi eccezionali, la presentazione di memorie scritte dopo la chiusura dell'udienza.

### **Art. 4 – LODO**

4.1. Il lodo deve essere pronunciato entro novanta giorni dalla prima udienza, salvo la deroga di ulteriori giorni quindici rilasciata da entrambe le parti.

4.2. il deposito del lodo deve avvenire con le medesime modalità previste dall'art. 27 del Regolamento.

### **Art. 5 - LIQUIDAZIONE SPESE AMMINISTRATIVE E COMPENSO ORGANO ARBITRALE**

5.1 La liquidazione delle spese amministrative dovute alla Camera Arbitrale Forense e degli onorari dovuti per l'opera prestata all'Organo Arbitrale si applicano gli artt. 30 e 31 del Regolamento con i termini previsti ridotti alla metà.